

## **Deliberazione 22 dicembre 2008 - ARG/elt 196/08**

**Aggiornamento del valore del fattore di correzione specifico aziendale dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 dicembre 2007 n. 316/07 relativo alle società, Acea S.p.A., AEM Elettricità S.p.A., ASM Distribuzione elettricità s.r.l. Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG, Deval S.p.A., per gli anni 2005 e 2006 e relativo alle società Amaie Sanremo S.p.A. e ASSEM Sp.A. di San Severino Marche per l'anno 2005**

### **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 22 dicembre 2008

#### **Viste:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: DPR n. 244/01);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 dicembre 2001, n. 310/01 (di seguito: deliberazione n. 310/01);
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 96/04);
- le Modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'articolo 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007, approvate con deliberazione n. 96/04 (di seguito: l'allegato A alla deliberazione n. 96/04);
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2006, n. 202/06 (di seguito: deliberazione n. 202/06);
- la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2007, n. 30/07 (di seguito: deliberazione n. 30/07);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2007 n. 109/07 (di seguito: deliberazione n. 109/07);

- la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2007 n. 136/07 (di seguito: deliberazione n. 136/07);
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2007 n. 316/07 (di seguito: deliberazione n. 316/07);
- la deliberazione dell’Autorità 4 febbraio 2008, ARG/elt 8/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 8/08);
- la deliberazione dell’Autorità 25 febbraio 2008 ARG/elt 21/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 21/08);
- la deliberazione dell’Autorità 6 maggio 2008 ARG/elt 54/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 54/08);
- la deliberazione dell’Autorità 20 maggio 2008 ARG/elt 62/08;
- la deliberazione dell’Autorità 17 giugno 2008 ARG/elt 78/08;
- la deliberazione dell’Autorità 11 settembre 2008 ARG/elt 121/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 121/08);
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2008 ARG/elt 183/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 183/08).

**Considerato che:**

- il comma 49.1 del Testo integrato ha istituito il regime di perequazione specifico aziendale, destinato a coprire gli scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dai meccanismi del regime generale di perequazione, di cui alla parte III, sezione I, del medesimo Testo integrato;
- la deliberazione n. 96/04 ha definito le modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all’articolo 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007;
- ai fini della determinazione dell’ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale, ai sensi del comma 49.3 del Testo integrato sono state condotte specifiche istruttorie;
- le deliberazioni n. 202/06, 30/07, 109/07, 136/07, ARG/elt 8/08, ARG/elt 21/08, ARG/elt 54/08, ARG/elt 121/08, hanno determinato il fattore di correzione specifico aziendale (*Csa*) dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione per l’anno 2004, di cui al comma 49.3 del Testo integrato, per le seguenti società, in misura pari a:

Società	Deliberazione	Csa <sub>2004</sub>
Acea S.p.A.	30/07	0,1875
AEM Elettricità S.p.A.	ARG/elt 121/08	0,1391
Amaie Sanremo S.p.A.	136/07	0,1189
ASM Distribuzione elettricità s.r.l.	8/08	0,1378
ASSEM S.p.A. di San Severino Marche	ARG/elt 54/08	0,2378
Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG	109/07 - ARG/elt 21/08	0,0333
Deval S.p.A.	212/06	0,1083

- il comma 49.3 del Testo integrato ha stabilito che in ciascun anno l'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale è pari al fattore *Csa* moltiplicato per il ricavo ammesso perequato di ciascun anno;
- il comma 49.5 del Testo integrato ha stabilito che il fattore di correzione *Csa* sia aggiornato annualmente in coerenza con le modalità di aggiornamento della quota parte delle componenti tariffarie a copertura della remunerazione del capitale investito;
- l'articolo 1 della deliberazione n. 316/07 ha stabilito le modalità per l'aggiornamento del fattore di correzione *Csa* per gli anni 2005, 2006 e 2007;
- la deliberazione n. 30/07 ha fissato un decremento del 3,73% annuo del coefficiente *Csa*, in considerazione della eliminazione delle sovrapposizioni tra la rete storica di Acea e quella acquisita da Enel S.p.A. nel territorio del comune di Roma, da applicare in sede di aggiornamento annuo del coefficiente *Csa* di cui al paragrafo 6 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04;
- l'articolo 1 della deliberazione ARG/elt 62/08 ha disposto che, a titolo di acconto e salvo conguaglio, la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) versi alle imprese beneficiarie della perequazione specifica aziendale, entro il 30 giugno 2008, gli importi spettanti per gli anni 2005, 2006 e 2007, pari ciascuno all'80% dell'ammontare liquidato per l'anno 2004;
- i dati necessari all'aggiornamento del fattore di correzione *Csa* per gli anni 2005 e 2006 e relativi alle società Acea S.p.A., AEM Elettricità S.p.A., ASM Distribuzione elettricità s.r.l., Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG, Deval S.p.A. sono stati acquisiti tramite raccolte dati predisposte dalla Direzione Tariffe per l'aggiornamento annuale dei corrispettivi tariffari, per la comunicazione dei ricavi eccedentari il vincolo V1 e per la perequazione generale;
- i dati necessari all'aggiornamento del fattore di correzione *Csa* per l'anno 2005 e relativi alle società Amaie Sanremo S.p.A. e ASSEM S.p.A. di San Severino Marche sono stati acquisiti tramite raccolte dati predisposte dalla Direzione Tariffe per la comunicazione dei ricavi eccedentari il vincolo V1 e per la perequazione generale;
- i dati degli investimenti relativi agli anni 2004 e 2005 delle società Amaie Sanremo S.p.A. e ASSEM S.p.A. di San Severino Marche necessari all'aggiornamento del fattore di correzione *Csa* per gli anni 2006 e 2007 sono stati richiesti mediante apposita modulistica inviata dalla Direzione tariffe;
- la deliberazione ARG/elt 78/08 ha differito i termini in materia di vincolo V1 per l'anno 2007 necessari all'aggiornamento del fattore di correzione *Csa* per il medesimo anno;
- la deliberazione ARG/elt 183/08 ha riavviato la perequazione generale per l'anno 2007, i cui dati, raccolti dalla Cassa, saranno utilizzati anche ai fini dell'aggiornamento del fattore di correzione *Csa* per il medesimo anno.

**Considerato inoltre che:**

- è stato riscontrato un errore materiale nei valori indicati nella Tabella 1 della deliberazione n. 316/07; più specificatamente il valore della componente

“ $\sigma\beta(disat)$ ;  $\rho\beta(disat)$ ” per la tipologia “*e) altre utenze in media tensione*”, indicato pari a “0,0030 cent€/kwh”, è da intendersi pari a “0,0300 cent€/kwh”:

- l’articolo 2 della deliberazione ARG/elt 21/08 ha disposto che l’importo liquidato dalla Cassa in ottemperanza dell’articolo 2 della deliberazione n. 109/07, venga trattenuto dalla società a titolo di anticipazione, salvo conguaglio, di quanto spettante alla società Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG, quale perequazione specifica aziendale per il periodo di regolazione 2004-2007.

#### **Ritenuto opportuno:**

- sulla base dei dati forniti dalle società Acea S.p.A., AEM Elettricità S.p.A., ASM Distribuzione elettricità s.r.l., Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG, Deval S.p.A., aggiornare il coefficiente *Csa*, rispettivamente, per gli anni 2005 e 2006, nella misura pari a:

Società	Csa <sub>2005</sub>	Csa <sub>2006</sub>
Acea S.p.A.	0,1762	0,1805
AEM Elettricità S.p.A.	0,1369	0,1168
ASM Distribuzione elettricità s.r.l.	0,1314	0,1349
Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG	0,0280	0,0358
Deval S.p.A.	0,1067	0,1193

- sulla base dei dati forniti dalle società Amaie Sanremo S.p.A. e ASSEM S.p.A. di San Severino Marche, aggiornare il coefficiente *Csa* per l’anno 2005 nella misura pari a:

Società	Csa <sub>2005</sub>
Amaie Sanremo S.p.A.	0,1173
ASSEM S.p.A. di San Severino Marche	0,2356

- determinare tale aggiornamento sulla base del valore della componente “ $\sigma\beta(disat)$ ;  $\rho\beta(disat)$ ” per la tipologia “*e) altre utenze in media tensione*”, di cui alla Tabella 1 della deliberazione n. 316/07, pari a “0,0300 cent€/kwh”;
- rinviare ad un successivo provvedimento l’aggiornamento del fattore di correzione *Csa* per l’anno 2006 per le società Amaie Sanremo S.p.A. e ASSEM S.p.A. di San Severino Marche;
- rinviare ad un successivo provvedimento l’aggiornamento del fattore di correzione *Csa* per l’anno 2007 per le società Acea S.p.A., AEM Elettricità S.p.A., ASM Distribuzione elettricità s.r.l. Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG, Deval S.p.A., per gli anni 2005 e 2006 e relativo alle società Amaie Sanremo S.p.A. e ASSEM Sp.A. di San Severino Marche

## DELIBERA

1. di rettificare il valore della componente " $\sigma^3(disat); \rho^3(disat)$ " per la tipologia "*e) altre utenze in media tensione*", di cui alla Tabella 1 della deliberazione n. 316/07, nella misura di "0,0300 cent€/kwh";
2. di determinare per le società Acea S.p.A., AEM Elettricità S.p.A., ASM Distribuzione elettricità s.r.l., Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG, Deval S.p.A. l'aggiornamento del fattore *Csa*, di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 316/07, per gli anni 2005 e 2006 in misura pari, rispettivamente a:

Società	Csa <sub>2005</sub>	Csa <sub>2006</sub>
Acea S.p.A.	0,1762	0,1805
AEM Elettricità S.p.A.	0,1369	0,1168
ASM Distribuzione elettricità s.r.l.	0,1314	0,1349
Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG	0,0280	0,0358
Deval S.p.A.	0,1067	0,1193

3. di determinare per le società Amaie Sanremo S.p.A. e ASSEM S.p.A. di San Severino Marche l'aggiornamento del fattore *Csa*, di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 316/07, per l'anno 2005 in misura pari, rispettivamente a:

Società	Csa <sub>2005</sub>
Amaie Sanremo S.p.A.	0,1173
ASSEM S.p.A. di San Severino Marche	0,2356

4. di disporre che la Cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponda alle società di cui ai punti 2. e 3. gli ammontari relativi alla perequazione specifica aziendale per gli anni indicati sulla base dei fattori di cui ai precedenti punti e del ricavo amesso perequato, comunicato dall'Autorità;
5. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) la presente deliberazione, che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

22 dicembre 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis